

REGOLAMENTO (CE) N. 1458/2001 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2001

recante deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda l'applicazione dei regimi dei premi nei settori delle carni ovine e caprine e delle carni bovine, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2342/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 50, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito al manifestarsi di casi di afta epizootica in vari Stati membri, sono state adottate alcune misure sulla base della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁵⁾, e sulla base della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (2) Tali misure impongono limitazioni ai movimenti di animali in alcune regioni. Ne può derivare una situazione in cui i produttori non sarebbero più in grado di soddisfare taluni obblighi che incombono loro in virtù del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2001 ⁽⁸⁾, e del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001 ⁽¹⁰⁾. Occorre pertanto consentire agli Stati membri di derogare temporaneamente ad alcune regole applicabili in circostanze normali, nella misura necessaria per garantire l'efficacia delle misure veterinarie in

questione. Tali deroghe si applicano anche nelle situazioni derivanti dall'applicazione delle misure suddette e in cui taluni animali vengono macellati in seguito ad una decisione veterinaria motivata dal benessere degli animali.

- (3) Nell'ambito del premio per pecora e del premio per capra di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98, al fine di tener conto della situazione particolare dei produttori di cui uno o più animali sono macellati anteriormente all'ultimo giorno del periodo di detenzione in seguito all'applicazione delle suddette misure veterinarie, occorre autorizzare la concessione del premio per gli animali in questione, purché sia verificato che essi avrebbero soddisfatto le condizioni di ammissibilità previste dalle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000 ⁽¹²⁾, se non fossero stati macellati.
- (4) Nell'ambito del premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, al fine di tener conto della situazione particolare dei produttori di cui uno o più animali sono macellati durante il periodo di detenzione in seguito all'applicazione delle suddette misure veterinarie, occorre autorizzare la concessione del premio speciale o del premio per vacca nutrice per gli animali interessati da tali misure.
- (5) Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se gli animali sono mantenuti nell'azienda in seguito a un divieto di movimento deciso dall'autorità veterinaria a causa di un'epizootia, durante il periodo di applicazione di tale misura è applicato un coefficiente forfettario correttore al numero di UBA constatato nell'azienda per il periodo preso in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente di densità, in virtù dell'articolo 32, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 2342/1999. Per tener conto dell'effetto esercitato sul numero di UBA da misure veterinarie la cui applicazione viene prolungata, occorre prevedere che il coefficiente forfettario correttore di cui sopra possa essere ridotto qualora l'applicazione di tali misure superi una certa durata.

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

⁽⁸⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 29 del 31.1.2001, pag. 27.

⁽¹¹⁾ GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 1.